

**GRUPPO  
B.F.C. MEDIA S.P.A.  
CODICE ETICO**

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>1. PRINCIPI GENERALI</b>	<b>3</b>
1.1. Legalità e indipendenza	3
1.2. Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse	3
1.3. Riservatezza	3
1.4. Valore delle risorse umane	4
1.5. Equità dell'autorità	4
1.6. Integrità e tutela della persona	4
1.7. Trasparenza, completezza e verità dell'informazione	4
1.8. Equità e correttezza della gestione dei rapporti contrattuali	4
1.9. Qualità dei servizi e dei prodotti	4
1.10. Concorrenza leale	5
1.11. Tutela dell'ambiente	5
1.12. Ripudio della xenofobia e del razzismo	5
<b>2. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA</b>	<b>5</b>
2.1. Trattamento delle informazioni	5
2.2. Regali, omaggi e benefici	5
2.3. Comunicazioni all'esterno	6
<b>3. RAPPORTI CON I DIPENDENTI</b>	<b>6</b>
3.1. Costituzione e gestione dei rapporti di lavoro	6
3.2. Sicurezza e salute	6
3.3. Doveri dei dipendenti	6
<b>4. RAPPORTI CON I CLIENTI E I FORNITORI</b>	<b>7</b>
4.1. Imparzialità e correttezza nei rapporti	7
4.2. Scelta dei fornitori	7
4.3. Gestione delle posizioni creditorie	7
<b>5. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ</b>	<b>7</b>
5.1. Finanziamento di strutture pubbliche o politiche	7
5.2. Rapporti con le istituzioni	7
5.3. Rapporti con gli organi e le autorità di vigilanza e controllo	8
<b>6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE</b>	<b>8</b>
6.1. Comunicazione e formazione	8
6.2. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza o, ove non fosse nominato, all'organo amministrativo	8
6.3. Violazioni del Codice Etico	8

## INTRODUZIONE

Una condotta etica assolutamente corretta è uno degli obiettivi primari di BFC Media S.p.A. (“**Società**”) e delle società ad essa riconducibili (“**Società del Gruppo BFC**”) che hanno ritenuto opportuno adottare il presente Codice Etico.

Le norme contenute nel Codice Etico intendono fornire alle Società del Gruppo BFC, ai loro dipendenti, autori e giornalisti che producono contenuti editoriali per i magazine, collaboratori, siano essi amministratori, sindaci, liberi professionisti, consulenti o *partners* d'affari, nonché ai relativi soci, azionisti o investitori (“**Destinatari**”) i principi e le linee di comportamento da seguire nella conduzione degli affari, nei rapporti interpersonali tra Destinatari e nei rapporti con gli interlocutori esterni della Società intesi come tutti gli individui, gruppi, associazioni o istituzioni private o pubbliche, ivi inclusi, senza limitazione, i clienti ed i fornitori, il cui apporto, in termini commerciali, amministrativi e finanziari è in genere richiesto per realizzare l'oggetto della società o che hanno comunque un interesse o un ruolo in gioco nel suo perseguimento (“**Interlocutori Esterni**”).

Si tratta, in ogni caso, di principi e linee di condotta che, in quanto tali, non potranno in nessun modo essere interpretati come derogatori o limitativi delle norme di legge o dei contratti che disciplinano eventualmente i singoli rapporti e le singole materie.

## 1. PRINCIPI GENERALI

### 1.1. Legalità e Indipendenza

Le Società del Gruppo BFC improntano lo svolgimento della propria attività aziendale al principio imprescindibile del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esse operano.

Conseguentemente, nell'ambito della loro attività professionale, gli organi sociali ed i dipendenti delle Società del Gruppo BFC, nonché i relativi collaboratori esterni, *partner*, fornitori e clienti, e chiunque abbia rapporti con esse, sono tenuti a osservare con diligenza: (i) le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui le Società del Gruppo BFC opera attenendosi alle leggi italiane in materia di giornalismo, pubblicità e comunicazione commerciale, privacy e proprietà intellettuale; (ii) le disposizioni di cui al presente Codice Etico; (iii) le procedure ed i regolamenti aziendali.

Gli autori e giornalisti si impegnano, stipulando i relativi contratti con BFC, a rispettare i principi di legalità a cui si ispira la casa editrice, prestando particolare attenzione ad evitare che le loro opere o parte di esse siano espressione di violazione del diritto di autore o contengano usi dell'intelligenza artificiale non criticamente valutati, o rappresentino comunque violazione di norme di legge relative alla protezione dei diritti della persona e dei dati personali.

Inoltre, BFC impronta lo svolgimento della propria attività editoriale sulle seguenti direttrici, richiamate in procedure e regolamenti:

- Gli articoli redazionali devono essere frutto di un lavoro giornalistico indipendente, con rispetto dei criteri di accuratezza, veridicità e imparzialità.
- I giornalisti e gli autori devono attenersi alle norme della deontologia professionale e non possono accettare pressioni per modificare i contenuti a fini commerciali.
- La direzione editoriale è responsabile della verifica e dell'approvazione dei contenuti, garantendo che siano conformi agli standard di qualità e ai principi etici della Società.

Nel rispetto del principio di legalità i contenuti publiregionali e di pura pubblicità devono rispettare le seguenti regole:

- I contenuti sponsorizzati, definiti publiregionali, sono articoli di natura pubblicitaria scritti in forma giornalistica e redatti in collaborazione con l'inserzionista.
- Tali contenuti devono essere chiaramente identificabili attraverso diciture specifiche come “publiregionale”, “Contenuto Sponsorizzato” o simili, per evitare qualsiasi ambiguità per il lettore o in ogni caso, in assenza di tale specifica deve essere desumibile dal contesto la natura non redazionale.
- La pubblicità e i contenuti sponsorizzati non devono contenere informazioni ingannevoli o in contrasto con le normative italiane e i principi di trasparenza e correttezza.

In nessuna circostanza il perseguimento dell'interesse delle Società del Gruppo BFC può giustificare una condotta in violazione del presente Codice Etico. Qualsiasi comportamento posto in essere in violazione del presente Codice Etico, cui possa conseguire un rischio di coinvolgimento delle Società del Gruppo BFC, deve essere immediatamente interrotto e comunicato all'Organismo di Vigilanza di BFC Media S.p.A., o in alternativa, per le società da essa controllate, ove tale organo non fosse nominato, all'organo amministrativo.

Qualora esistessero dei dubbi su come procedere nell'ambito delle loro attività espletate, i Destinatari possono chiedere chiarimenti, all'Organismo di Vigilanza della Società, o in alternativa, per le società da essa controllate ove tale organo non fosse nominato, all'organo amministrativo.

### **1.2. Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse**

Nell'esercizio di ogni attività aziendale devono sempre essere evitate situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse, ossia situazioni in cui un dipendente, un membro degli organi sociali, un collaboratore esterno o un *partner* persegua un interesse diverso da quello proprio delle Società del Gruppo BFC e dal bilanciamento degli interessi degli investitori o tragga personale vantaggio da opportunità d'affari dell'impresa.

### **1.3. Riservatezza**

Le Società del Gruppo BFC garantiscono la riservatezza delle informazioni in loro possesso e si astengono dall'effettuare ricerche di dati riservati, fatta eccezione per i casi in cui abbiano ricevuto espressa e consapevole autorizzazione e le ricerche siano state effettuate in conformità alle norme giuridiche vigenti.

In particolare, i dipendenti, gli organi sociali, gli Interlocutori Esterni ed i *partner* delle Società del Gruppo BFC sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate nello svolgimento dell'attività delle Società del Gruppo BFC con finalità non connesse con l'esercizio delle relative attività.

### **1.4. Valore delle risorse umane**

Le Società del Gruppo BFC considerano i dipendenti e collaboratori esterni un fattore critico di successo e, conseguentemente, tutela e promuove il valore delle risorse umane al fine di incrementare e migliorare il patrimonio e la competitività delle competenze di ogni collaboratore o dipendente.

### **1.5. Equità dell'autorità**

Le Società del Gruppo BFC si impegnano affinché l'esercizio dell'autorità all'interno di relazioni gerarchiche sia sempre ispirato a criteri di equità e correttezza e non implichi la realizzazione di abusi di alcun genere. In particolare, le Società del Gruppo BFC assicurano che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e dell'autonomia del dipendente o del collaboratore esterno e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei dipendenti o collaboratori esterni.

### **1.6. Integrità e tutela della persona**

Le Società del Gruppo BFC si impegnano a tutelare l'integrità morale dei loro dipendenti o collaboratori esterni garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguardano i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrastano qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti e continuate).

Il dipendente o il collaboratore esterno delle Società del Gruppo BFC che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, etc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza della Società, o in alternativa, per le società da essa controllate ove tale organo non fosse nominato, all'organo amministrativo.

### **1.7. Trasparenza, completezza e verità dell'informazione**

I dipendenti e i collaboratori esterni delle Società del Gruppo BFC sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, veritiere, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli investitori e chiunque altro entri in contatto con l'azienda sia in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative possibili e delle implicazioni rilevanti. In particolare, nella formulazione di eventuali contratti, le Società del Gruppo BFC hanno cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le possibili circostanze, in modo chiaro e comprensibile.

### **1.8. Equità e correttezza della gestione dei rapporti contrattuali**

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti in accordo con quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

A tal riguardo, occorre evidenziare che le Società del Gruppo BFC si impegnano a:

- non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità (anche solo temporanea) delle proprie controparti;
- evitare che, nei rapporti già in essere, chiunque operi in loro nome e conto, tenti di trarre vantaggio da lacune contrattuali, o eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto con il solo obiettivo di sfruttare la posizione di dipendenza o debolezza nelle quali si sia venuto a trovare l'interlocutore.

### **1.9. Qualità dei servizi e dei prodotti**

L'operatività delle Società del Gruppo BFC è volta alla soddisfazione e tutela dei propri clienti, considerati il patrimonio garante della prosperità attuale e futura delle Società del Gruppo BFC. A tal fine le Società del Gruppo BFC:

- tengono conto delle richieste dei clienti in grado di favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi;
- ogni contenuto di natura publi-redazionale deve garantire la massima qualità e trasparenza;
- indirizzano le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione verso *standard* elevati di qualità dei prodotti e dei servizi.

### **1.10. Concorrenza leale**

Le Società del Gruppo BFC intendono tutelare il valore della concorrenza leale e, pertanto, si astengono da comportamenti di tipo collusivo, predatorio o caratterizzante l'abuso di posizione dominante. Nell'ambito della leale concorrenza, le Società del Gruppo BFC si impegnano a non violare consapevolmente diritti di proprietà intellettuale di terzi.

### **1.11. Tutela dell'ambiente**

Le Società del Gruppo BFC operano nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela dell'ambiente, in ogni paese in cui operino, e, al meglio dell'arte, si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire ogni forma di inquinamento.

Ogni dipendente o Interlocutore Esterno deve impegnarsi nell'ambito della propria sfera di responsabilità per contribuire a far sì, tra l'altro, che le Società del Gruppo BFC: (i) progettino i propri impianti e conducano le proprie attività in modo da evitare qualsiasi rischio all'ambiente, in un'ottica di sviluppo sostenibile e, in ogni caso, nel rispetto delle normative vigenti; (ii) producano e vendano prodotti o servizi che non rechino danno alla salute dell'uomo e all'ambiente.

### **1.12 Ripudio della xenofobia e del razzismo**

Le Società del Gruppo BFC hanno come valore imprescindibile il rispetto della normativa sulla lotta contro qualsiasi forma ed espressione di razzismo e xenofobia. Le Società del Gruppo BFC, pertanto, ripudiano qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'istigazione a commettere o la commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche quando tali comportamenti si manifestino con la negazione, la minimizzazione in modo grave o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

## **2. REGOLE GENERALI DI CONDOTTA**

### **2.1. Trattamento delle informazioni**

Qualsiasi informazione relativa all'attività aziendale deve essere trattata nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati a quel livello di protezione previsto per ciascuna dalle norme di legge e a tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

### **2.2. Regali, omaggi e benefici**

Non è ammessa alcuna forma di regali, omaggi o benefici (ivi inclusa la partecipazione a congressi e convegni sponsorizzata dalle Società del Gruppo BFC) che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alle Società del Gruppo BFC, ed in particolare è vietata qualsiasi forma di regalo, omaggio o beneficio a funzionari pubblici italiani o stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale regola, che non ammette deroghe nemmeno in quei paesi dove offrire doni di valore al *partner* commerciale è consuetudine, concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti. Ai fini della presente disposizione, per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio.

Le Società del Gruppo BFC si astengono da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici, se noti, delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

I regali offerti – con la sola eccezione di quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato e autorizzati dal responsabile di funzione.

I dipendenti, i collaboratori esterni e i *partner* che ricevano omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza della Società, o in alternativa, per le società da essa controllate ove tale organo non fosse nominato, all'organo amministrativo, che ne valuta l'appropriatezza e provvede ad adottare le misure che ritiene opportune.

### **2.3. Comunicazioni all'esterno**

La comunicazione delle Società del Gruppo BFC verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione e in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi; ogni attività di comunicazione deve avvenire nel rispetto delle leggi, delle regole e delle pratiche di condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni *price sensitive*, ed i segreti industriali. È evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

## **3. RAPPORTI CON I DIPENDENTI**

### **3.1. Costituzione e gestione dei rapporti di lavoro**

Le Società del Gruppo BFC offre pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione. Il personale deve essere assunto e gestito in base a criteri di competenza e di merito, senza alcuna considerazione di razza, credo religioso, sesso, età, discendenza, inabilità personali, etc. nel pieno rispetto dei diritti della persona, delle leggi e dei regolamenti in vigore.

L'accesso ai ruoli ed agli incarichi è stabilito esclusivamente in considerazione delle competenze e delle capacità.

La funzione responsabile delle risorse umane, nei limiti delle informazioni possibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo sia nelle fasi di selezione ed assunzione che nella gestione dei rapporti di lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

Nel caso di riorganizzazione del lavoro, è salvaguardato il valore delle risorse umane, prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o riqualificazione professionale, garantendo, ove possibile, che gli oneri derivanti dalla riorganizzazione del lavoro siano distribuiti il più uniformemente possibile tra tutti i dipendenti, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività aziendale.

### **3.2. Sicurezza e salute**

Le Società del Gruppo BFC si impegnano a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul luogo di lavoro e, a tal fine, si impegnano a diffondere ed a consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti.

### **3.3. Doveri dei dipendenti**

Senza pregiudizio per l'osservanza della generalità delle regole contenute nel presente Codice Etico, i dipendenti devono attenersi ai seguenti principi:

- a) agire con lealtà al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando le prestazioni richieste;
- b) conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza e tutela delle informazioni, in modo da garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità;
- c) sono tenuti ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta;
- d) evitare le situazioni da cui possano sorgere conflitti di interessi con le Società ed astenersi dal trarre vantaggio personale dalle opportunità di affari di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni; a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni: (i) svolgere una funzione di vertice e avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti anche attraverso familiari, (ii) curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso i fornitori stessi, (iii) accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con le Società;
- e) nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza della Società, o in alternativa, per le società da essa controllata ove tale organo non fosse nominato, all'organo amministrativo.
- f) informare il proprio responsabile delle attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano concretamente apparire in conflitto di interessi con le Società;

- g) operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni dipendente deve: (i) utilizzare le risorse finanziarie delle società secondo criteri improntati a legalità e correttezza, informando quando necessario o ragionevolmente opportuno l'Organismo di Vigilanza della Società, o in alternativa, per le società da essa controllate ove tale organo non fosse nominato, all'organo amministrativo, sull'uso delle stesse (ii) evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse delle Società;
- h) utilizzare gli strumenti informatici a loro disposizione esclusivamente quali strumenti di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente e delle procedure aziendali di riferimento. Le Società del Gruppo BFC si impegnano ad evitare l'utilizzo dell'accesso aziendale alla rete *Internet* per motivi non strettamente attinenti alle ragioni lavorative e, in particolare, ne vietano l'utilizzo per venire in possesso di, o distribuire, materiale pornografico o in ogni modo lesivo della persona umana e della pubblica decenza.

#### **4. RAPPORTI CON I CLIENTI E I FORNITORI**

##### **4.1. Imparzialità e correttezza nei rapporti**

Le Società del Gruppo BFC si impegnano a non discriminare arbitrariamente i propri clienti ed i propri fornitori. Con entrambi, la contrattazione avviene secondo il principio normativo della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche.

Il comportamento dei dipendenti e dei collaboratori esterni nei confronti della clientela e dei fornitori deve essere improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo leale e di elevata professionalità.

##### **4.2. Scelta dei fornitori**

Ferma l'applicazione delle regole generali poste nel presente Codice Etico, la scelta dei fornitori deve avvenire in modo tale da non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula dei contratti (con l'adozione, nella scelta della rosa dei candidati, di criteri oggettivi e documentabili) e di assicurare una concorrenza sufficiente.

Le Società del Gruppo BFC si riservano in ogni caso il diritto di instaurare rapporti privilegiati con tutti i soggetti che adottino degli impegni e delle responsabilità etiche in sintonia con quelli oggetto del presente Codice Etico.

##### **4.3. Gestione delle posizioni creditorie**

Le Società del Gruppo BFC si impegnano a non abusare delle proprie posizioni creditorie verso i propri clienti, al fine di trarne vantaggio o qualsiasi altra utilità.

Nel recupero crediti, le Società del Gruppo BFC agiscono secondo criteri oggettivi e documentabili favorendo, nella misura compatibile con gli interessi aziendali, la risoluzione amichevole delle eventuali controversie.

#### **5. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ**

##### **5.1. Finanziamento di strutture pubbliche o politiche**

Le Società del Gruppo BFC non finanziano partiti, comitati o organizzazioni con finalità politiche sia in Italia che all'estero, ovvero loro rappresentanti o candidati, né effettuano sponsorizzazioni di congressi o feste di propaganda politica. Si astengono da qualsiasi pressione diretta o indiretta su esponenti politici.

Le Società del Gruppo BFC escludono qualsiasi forma di finanziamento o contributo ad organizzazioni che perseguano, anche in maniere lecite ed indirette, fini, scopi o idee che siano in contrasto con la legge o con i principi del presente Codice Etico.

##### **5.2. Rapporti con le istituzioni**

Ogni rapporto delle Società del Gruppo BFC con le istituzioni anche internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa ed amministrativa nei confronti delle Società, a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per le Società.



Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice aziendale.

### **5.3. Rapporti con gli organi e le autorità di vigilanza e controllo**

Le Società del Gruppo BFC sono fortemente convinte della necessità di instaurare rapporti con gli organi e le autorità che svolgono attività di controllo e vigilanza sull'attività improntati alla lealtà, al rispetto della legge e alla reciproca collaborazione, al fine di garantire il corretto e completo svolgimento delle attività di controllo e revisione.

A tal fine, è vietato ai Destinatari di occultare documenti o informazioni, ovvero fornire false informazioni o documenti contraffatti ovvero utilizzare altri artifici idonei ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, revisione, e/o vigilanza da parte degli organi sociali o delle autorità competenti.

## **6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE**

### **6.1. Comunicazione e formazione**

Il presente Codice Etico è portato alla conoscenza di tutti i Destinatari e, nella massima misura possibile, di tutti gli Interlocutori Esterni delle Società, per mezzo di apposite ed idonee attività di comunicazione, tra le quali: la consegna di una copia del Codice Etico ai dipendenti e alle controparti contrattuali delle Società del Gruppo BFC, la formale dichiarazione di vincolo del Codice Etico sotto il profilo disciplinare per tutti i dipendenti, mediante circolare interna e l'affissione dello stesso nei locali ove si svolge l'attività sociale in luogo accessibile a tutti; l'introduzione in tutti i contratti sottoscritti dalle Società del Gruppo BFC di una nota informativa relativa all'adozione del Codice Etico; la pubblicazione dello stesso sul sito *internet* delle Società del Gruppo BFC; l'inserimento di clausole risolutive espresse nei contratti di fornitura o collaborazione che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Codice Etico.

### **6.2. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza o, ove non fosse nominato, all'organo amministrativo**

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare direttamente, anche senza passare per via gerarchica, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza della Società, o in alternativa, per le società da essa controllate ove tale organo non fosse nominato, all'organo amministrativo, che provvede ad una verifica sulla segnalazione, ascoltandone eventualmente l'autore ed il responsabile della presunta violazione.

### **6.3. Violazioni del Codice Etico**

L'Organismo di Vigilanza o, ove non fosse nominato, l'organo amministrativo, accerta le violazioni del Codice Etico affinché siano adottati i provvedimenti e le sanzioni ritenute opportune.